PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Energia, Riforma istituzionale e Autonomie locali
Via Torre Verde, 27 – 38100 Trento
Tel. 0461.495160 - Fax 0461.495161

Trento, - 6 NOV 2008

Prot. 12815

Egregi Signori

Assessori provinciali

Segretario generale della Presidenza della Giunta provinciale

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

LORO SEDI

Spettabile
Regione Trentino Alto Adige
Piazza Dante, 15
38100 TRENTO

Egregi Signori
Presidenti dei Comprensori
LORO SEDI

Spettabili
Enti Strumentali della Provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Spettabile
Trentino Trasporti S.p.A.
Via Innsbruck, 65
38100 TRENTO

Spettabile
Trentino Servizi S.p.A.
Via Manzoni, 24
38068 ROVERETO

Spett.le
Interbrennero S.p.A.
Via Innsbruck, 72
38100 TRENTO

Spettabile
Trentino Mobilità
Via Brennero, 98
38100 TRENTO

Spettabile
Università degli Studi di Trento
Via Belenzani, 12
38100 TRENTO

Spettabile
Opera Universitaria
Via Zanella, 1/A
38100 TRENTO

Spettabile
U.P.I.P.A.
Unione prov.le Istituzioni per l'Assistenza
Via Sighele, 7
38100 TRENTO

Spettabile
Agenzia per lo sviluppo
Via Zeni, 8
38068 ROVERETO

Spettabile
Agenzia Provinciale per la Protonterapia – ATreP
Via Perini, 181
38100 TRENTO

Spettabile
Associazione degli Industriali della Provincia di Trento
Via De Gasperi, 77
38100 TRENTO

Spettabile
Associazione Artigiani e Piccole imprese della provincia di Trento
Via Brennero, 182
38100 TRENTO

Spettabile
Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio
Via Solteri, 78
38100 TRENTO

Spettabile
Confesercenti del Trentino
Via Maccani, 207
38100 TRENTO

Spettabile
Federazione Trentina delle Cooperative
Via Segantini, 10
38100 TRENTO

Spettabile
Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario
Via Giusti, 40
38100 TRENTO

Spettabile
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
Piazza S.M. Maggiore, 23
38100 TRENTO

Spettabile
Ordine degli Architetti della Provincia di Trento
Galleria Legionari Trentini, 4
38100 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Geometri della Provincia di Trento
Via Brennero, 52
38100 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Periti industriali della Provincia di Trento
Galleria Tirrena, 10
38100 TRENTO

Spettabile
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Via Bezzi, 28
38068 ROVERETO TN

Spettabile
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Via Calepina, 13
38100 TRENTO

Spettabile
C.G.I.L. del Trentino
Via Muredei, 8
38100 TRENTO

Spettabile
C.I.S.L. del Trentino
Via S. Croce, 71
38100 TRENTO

Spettabile
U.I.L. del Trentino
Via Prepositura, 48
38100 TRENTO

Spettabile
Trentino Network S.r.l.
Via Gilli, 2
38100 TRENTO

Spettabile
Azienda Multiservizi Rovereto
Via Pasqui, 10
38068 ROVERETO (TN)

Spettabile
Informatica Trentina S.p.A.
Via Gilli, 2
38100 TRENTO

Spettabile
Patrimonio del Trentino S.p.A.
Via Zambra, 42 – Torre B sud – Top Center
38100 TRENTO

Spettabile
Fondazione B. Kessler
Via S. Croce, 77
38100 TRENTO

Spett.le
Fondazione E. Mach
Via E. Mach, 1
38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE

Spettabile
Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 21
38100 TRENTO

Come già operato con Circolare n. 13506 di data 05 ottobre 2006 si ritiene utile fornire indicazioni applicative in merito al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE" (cd. Nuovo Codice degli appalti), coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 31 luglio 2007 n. 113 e da ultimo, con il Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152,

La presente circolare è assunta in conformità alla precedente n. 250/GEN/08/D319 di data 08 febbraio 2008, secondo la quale anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007 nulla è innovato circa la vigenza della Legge provinciale n. 26/1993 e quindi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 secondo le modalità di seguito indicate.

Infatti, per quanto attiene al riparto delle competenze tra Stato e Provincia Autonoma di Trento, si evidenzia che con sentenza n. 401 del 23/11/2007 la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Provincia Autonoma di Trento rispetto alle disposizioni dello statuto speciale che attribuiscono alla Provincia competenza legislativa primaria nel settore dei lavori pubblici. Al riguardo la Corte ha evidenziato l'inammissibilità del ricorso sul punto per difetto di interesse, in quanto l'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 contiene una clausola di salvaguardia secondo la quale: *"Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione".*

La Corte ha altresì statuito che in tale materia opera il meccanismo prefigurato dall'art. 2 del D.Lgs. 266/1992, secondo il quale l'emanazione di nuove norme statali non determina una diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo l'obbligo di adeguamento entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo statale nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Il mancato adempimento a tale obbligo può essere fatto valere dal Governo con ricorso contro le leggi non adeguate.

Per quanto riguarda l'obbligo di adeguamento della normativa provinciale, si ricorda che lo Stato ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale n. 10 di data 24 luglio 2008, di riforma della legge provinciale nr. 26/1993. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 111 della medesima legge, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione continua ad applicarsi la legge provinciale n. 26 del 1993 nel testo previgente, disponibile nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it.

Con riferimento alle modifiche apportate al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da ultimo, con il Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152, pubblicato nella G.U. n. 231 di data 2 ottobre 2008 (Supplemento ordinario n. 227/L) ed entrato in vigore il 17 ottobre 2008, si evidenzia che le disposizioni novellate si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi, avvisi o inviti senza previa pubblicazione del bando siano pubblicati o spediti successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Ciò premesso, alla presente circolare è allegato il testo coordinato del D.Lgs. 163/2006, recante un breve commento a margine delle singole disposizioni in materia di lavori pubblici e di servizi di ingegneria, individuando quelle che trovano diretta applicazione nell'ordinamento provinciale e quelle che non trovano applicazione, in base all'ambito oggettivo di applicazione della normativa provinciale di cui all'art. 3 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Per maggior chiarezza, si ricorda che la legge provinciale disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse provinciale di importo inferiore a quello costituente la soglia per l'applicazione della normativa comunitaria (euro 5.150.000). Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, trova applicazione la normativa statale di adeguamento al diritto comunitario o la normativa provinciale qualora si tratti di istituti non disciplinati dalla normativa comunitaria. Per gli istituti non disciplinati dalla normativa provinciale, trova applicazione la normativa dello Stato, sia sopra che sotto la soglia comunitaria, in virtù del rinvio operato dall'art. 64 della legge provinciale n. 26/93, che recita testualmente *"per quanto non espressamente disposto si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di lavori pubblici"*.

Si segnalano di seguito alcune novità introdotte dal decreto legislativo n. 152/2008, per la rilevanza che assumono rispetto all'ordinamento provinciale.

1) Partecipazione alle gare dei consorzi.

Il decreto correttivo modifica l'art. 36, comma 5 e l'art. 37, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2008, prevede quanto segue:

- i consorzi stabili, nonché i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
- qualora la stazione appaltante scelga di avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte anomale, facoltà che nell'ordinamento statale è possibile solamente per appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 1 milione di Euro, è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio (stabile, di imprese cooperative o di imprese artigiane) e di tutti i consorziati.

Considerato che per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'ordinamento provinciale contempla esclusivamente il sistema di esclusione automatica delle offerte (art. 24 del regolamento della L.P. 26/93), si ritiene, operando un'interpretazione finalistica della norma, intesa a salvaguardare l'attendibilità delle offerte, che il divieto di partecipazione contestuale del consorzio e di tutte le imprese consorziate trovi applicazione anche nell'ordinamento provinciale.

Si ritiene che il consorzio debba indicare le imprese consorziate individuate quali esecutrici dell'opera ai fini della stipulazione del contratto di appalto per la verifica dei requisiti di ordine generale.

2) Disciplina delle categorie superspecialistiche.

E' stata modificata la disciplina relativa alle categorie superspecialistiche, prevedendo che qualora l'incidenza delle lavorazioni della medesima categoria sia superiore alla soglia del 15 % dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo, e quindi nel limite massimo del 30% già previsto per la categoria prevalente, di norma con un unico affidamento. Ancorché la novella non contempli più l'obbligo espresso per il concorrente non qualificato nella categoria superspecializzata di costituire associazione temporanea, si ritiene che tale modifica nulla innovi in merito alla necessità che il concorrente, in forma singola o associata, sia qualificato per l'intero importo della categoria superspecialistica.
Non si ritiene invece applicabile direttamente nell'ordinamento provinciale la disposizione recata dall'ultimo periodo dell'art. 37 comma 11 novellato, secondo la quale l'Amministrazione provvede direttamente al pagamento del subappaltatore qualora affidatario di lavorazioni appartenenti alle categorie superspecialistiche, in virtù della riserva operata dall'art. 42 comma 4 bis della L.P. 26/93.

3) Disciplina in materia di anticipazione dei prezzi

La novella apportata al comma 1bis dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 non trova applicazione nell'ordinamento provinciale in quanto materia già disciplinata dall'art. 46bis della L.P. 26/93.

Si richiama infine l'art. 253, come da ultimo modificato, secondo il quale continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal D.Lgs. 163/2006 riferite a fattispecie la cui entrata in vigore è differita alla data di entrata in vigore del regolamento.

La presente circolare, unitamente all'allegato, è reperibile sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it nella sezione normativa e strumenti - circolari.

Cordiali saluti.

- avv. Ottorino Bressanini -

Allegato:c.s.